



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul sistema di *e-procurement* Me.PA, in favore dell'OE Mobilgraf S.r.l. avente ad oggetto l'acquisto di diverse tipologie di sedute e nomina, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, del relativo RUP – CIG B7A1161F45 (ex SMARTCIG). (Mod. 232_01 prot. ID n. 194418057 del 07/07/2025 - Mod. 232_02 n. 48/2025, prot. ID n. 194431989 del 07/07/2025).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il Decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal Decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 5/04/2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavese quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D. M. 20 settembre 2004, n. 245, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche “Regolamento di organizzazione”;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto altresì l'art. 28 del predetto Regolamento di contabilità, il quale al comma 1 prevede che *“Il Direttore dell'esecuzione del contratto / dei lavori (DEC/DL) è individuato, con determina del Direttore Generale, tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, attingendo prioritariamente ai dipendenti dell'Agenzia”*;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto indette dal 1° luglio 2023 (d'ora in poi per brevità anche “Codice”);

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'allegato II.4 al Codice medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo”, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «affidamento diretto» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l’art. 17, comma 2, del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Visto il *“Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”*, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *“conferma:*

- *il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*
La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell’affidamento”*;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all’art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto”*;

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”*;

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che, come previsto al comma 4, *“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”* e che, come previsto al comma 6, *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025 – 2027;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio prot. ID n. n. 194418057 del 07/07/2025, con il quale è stato richiesto di procedere con l'affidamento diretto all'OE Mobilgraf S.r.l. per la fornitura, al prezzo complessivo di euro 7.435,00 (settemilaquattrocentotrentacinque/00) oltre IVA, delle seguenti sedute necessarie per allestire le sedi AIFA e non presenti tra gli arredi dell'Agenzia in buono stato di conservazione e disponibili in magazzino: a) n. 60 sedie per l'allestimento delle sale riunioni della sede di via del Tritone n. 181, b) n. 10 sedie per l'allestimento delle stanze dei nuovi dirigenti, c) n. 14 sedie ospiti necessarie per l'allestimento delle stanze dirigenziali;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 48/2025, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 07/07/2025, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Visto il preventivo dell'OE Mobilgraf S.r.l. per un importo complessivo pari ad euro 7.435,00 (settemilaquattrocentotrentacinque/00) oltre IVA nel quale vengono offerti tutti prodotti conformi ai CAM e, ove necessario, ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 81/2008;

Preso atto, per quanto concerne la congruità tecnico-economica dell'offerta, che trattasi di arredi conformi ai requisiti normativamente previsti e che l'OE è stato individuato all'esito di un'indagine di mercato avviata dal Consegnatario e Logista di AIFA che, come dichiarato dalla dirigente della struttura richiedente nel predetto modulo 232_01, *“...ha presentato il*

preventivo migliore, avendo offerto il prezzo complessivo più basso...i prezzi offerti da detto OE sono inferiori rispetto a quelli previsti nel contratto a consumo CIG 91431351B1 in essere sino al 31/12/2026, stipulato da AIFA, con l'OE Arredi 3N Nespoli, senza diritto di esclusiva in favore del fornitore";

Considerato in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'OE Mobilgraf S.r.l., non risulta essere stato in precedenza fornitore di AIFA, come accertato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 07/07/2025;

Viste le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi nei confronti di detto OE rilasciate dalla dirigente richiedente l'acquisto e dal Logista e Consegnatario di AIFA;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione e del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs n.36/2023;

Considerato che Consip mette a disposizione sul Portale del Me.PA. lo strumento informatico denominato "Ordine Diretto di Acquisto (ODA)" indirizzato a un unico fornitore per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che la fornitura in oggetto è offerta dalla società Mobilgraf S.r.l. sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando "Beni", Categoria "Arredi per Ufficio e Complementi di Arredo" sezione "Sedie per Ufficio", codice CPV 39113000 "Sedie e sedili vari" ed in particolare le "Sedute Direzionali Master" con codice prodotto MSDMS PT, le "Sedute Riunioni Start" con codice prodotto MSASS FR e le "Sedute Ospiti Start" con codice prodotto CPV MOST01 ad un costo complessivo di euro 7.435,00 (settemilaquattrocentotrentacinque/00) oltre IVA;

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106"*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva"* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, tale garanzia non è da considerarsi necessaria avuto riguardo all'entità dell'importo contrattuale;

Ritenuto opportuno, con riferimento alla procedura di affidamento diretto del servizio in parola, individuare quale "Responsabile Unico del progetto - RUP", ai sensi dell'art. 15 del Codice e del relativo allegato I.2, la dott.ssa Alessandra Alessandro, funzionaria di ruolo

incardinata presso l'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio di AIFA, in ragione del curriculum vitae ed esperienza professionale della medesima ed in quanto *"ha seguito con il Consegnatario l'indagine di mercato"*, come rappresentato nel sopra citato modulo 232_01 dalla dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio ;

Ravvisata l'insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative allo svolgimento dei predetti incarichi in capo alla dott.ssa Alessandra Alessandro, come da dichiarazione allegata;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal Me.PA. dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA), in favore dell'operatore economico Mobilgraf S.r.l. - P.IVA 01500551005, con sede in Roma (RM), Via Po n. 43/B - 00198, per la fornitura delle seguenti sedute: a) n. 60 sedie per l'allestimento delle sale riunioni della sede di via del Tritone n. 181, b) n. 10 sedie per l'allestimento delle stanze dei nuovi dirigenti, c) n. 14 sedie ospiti necessarie per l'allestimento delle stanze dirigenziali – CIG B7A1161F45 (ex SMARTCIG).
2. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2

(nomina del RUP)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la dott.ssa Alessandra Alessandro è nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.2 al Codice, RUP della procedura di gara in oggetto, con il compito di esercitare tutte le competenze che sono al medesimo attribuite dalle specifiche disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, assolvendo in particolare ai compiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023 e, in ogni caso, svolgendo tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 3
(autorizzazione alla spesa)

1. È, a tal fine, autorizzata una spesa di importo massimo non garantito di euro 7.435,00 (settemilaquattrocentotrentacinque/00) oltre IVA che graverà sul budget dell'anno 2025.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Mobilgraf S.r.l..

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

Il Direttore amministrativo

Giovanni Pavesi



PAVESI GIOVANNI
AIFA - AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO
3.3.28 Direttore
Amministrativo
14.07.2025 15:09:35
GMT+02:00

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 48/2025, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 07/07/2025, attestante la copertura finanziaria;
2. n. 3 Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dalla dirigente richiedente l'acquisto, dal Logista e Consegnatario e dal RUP.

Pubblicato sul profilo del committente in data 15/07/2025 .